

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI CULTURE DEL  
PROGETTO**

(emanato con decreto rettorale 27 aprile 2023, n. 200)

**INDICE****TITOLO I – PRINCIPI GENERALI**

Articolo 1 (*Oggetto del regolamento*)

Articolo 2 (*Il dipartimento di Culture del Progetto*)

**TITOLO II - ORGANI DEL DIPARTIMENTO**

Articolo 3 (*Il direttore del dipartimento*)

Articolo 4 (*Il consiglio del dipartimento*)

Articolo 5 (*Funzionamento del consiglio di dipartimento*)

Articolo 6 (*Comitato di direzione*)

**TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DEL DIPARTIMENTO**

Articolo 7 (*Articolazioni interne del dipartimento*)

Articolo 8 (*Organizzazione della sezione di coordinamento della didattica*)

Articolo 9 (*Le aree tematiche dei corsi di studio*)

Articolo 10 (*La commissione paritetica docenti-studenti*)

Articolo 11 (*Laboratori di ateneo*)

Articolo 12 (*Organizzazione della sezione di coordinamento della ricerca*)

Articolo 13 (*Le Forme di aggregazione e le strutture della ricerca*)

Articolo 14 (*Forme di aggregazione della ricerca*)

Articolo 15 (*Infrastrutture di Ricerca*)

Articolo 16 (*Centri Superiori*)

Articolo 17 (*Norme finali e transitorie*)

TORNA ALL'INDICE

## TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

### Articolo 1

*(Oggetto del regolamento)*

Il presente regolamento disciplina l'assetto organizzativo e il funzionamento del dipartimento di Culture del Progetto (di seguito denominato "dipartimento") dell'Università luav di Venezia (di seguito denominata "ateneo"), secondo quanto previsto dallo statuto di ateneo.

### Articolo 2

*(Il dipartimento di Culture del Progetto)*

1. Il dipartimento è una articolazione organizzativa dell'ateneo per la programmazione e lo sviluppo delle attività di ricerca scientifica e delle attività didattiche e formative e concorre alla realizzazione delle politiche per la qualità. Può collaborare allo sviluppo e organizzazione delle attività formative e di ricerca delle altre strutture dell'ateneo.
2. Fermo restando quanto previsto dallo statuto di ateneo, il dipartimento in particolare:
  - a) promuove, organizza e gestisce le attività di ricerca, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo docente e del diritto di questi di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca;
  - b) promuove, organizza e gestisce i corsi di studio compresi i master universitari, i corsi di perfezionamento e le attività di formazione continua, permanente e ricorrente, nonché di quelle ad esse strettamente correlate o accessorie;
  - c) concorre alla programmazione di ateneo predisponendo il piano delle necessità di reclutamento di professori e ricercatori sulla base dei punti organico messi a disposizione e delle politiche di sviluppo dei settori scientifico-disciplinari per la didattica e la ricerca;
  - d) propone l'avvio dei procedimenti per la copertura di posti di professore e ricercatore e la conseguente chiamata.
3. Al dipartimento afferiscono tutti i docenti dell'ateneo e fanno ad esso riferimento tutti gli assegnisti di ricerca, i professori a contratto e i visiting professors, visiting researchers, fellows.
4. Il dipartimento nell'ambito del bilancio unico di ateneo e per le risorse ad esso assegnate, ha autonomia gestionale e amministrativa nei limiti previsti dalla legge e dallo statuto secondo le procedure operative previste dai regolamenti di ateneo.
5. Per il suo funzionamento il dipartimento utilizza spazi, strutture e servizi amministrativi dell'ateneo. Con provvedimento organizzativo del direttore generale al dipartimento è inoltre assegnato il personale tecnico e amministrativo necessario a garantire il supporto alle attività degli organi del dipartimento stesso.

## TITOLO II – ORGANI DEL DIPARTIMENTO

### Articolo 3

*(Il direttore del dipartimento)*

1. Il direttore rappresenta il dipartimento, presiede il consiglio e il comitato di direzione, cura l'esecuzione delle delibere del consiglio; ha funzioni di raccordo delle attività assegnate alle sezioni di coordinamento con quelle del consiglio e mantiene i rapporti con gli organi accademici; vigila sull'osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti; esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti o assegnate dal consiglio per specifiche attività.
2. Il direttore può designare un vicedirettore tra i professori ordinari a tempo pieno che lo sostituisce in caso di impedimento o assenza nell'ambito del dipartimento stesso. La nomina a vice-direttore del dipartimento non consente la partecipazione al senato accademico se non nella forma di uditore.
3. Il direttore del dipartimento, a norma dello statuto, può adottare, in casi di necessità e urgenza, provvedimenti di competenza del consiglio che devono essere sottoposti a ratifica nella prima seduta utile.
4. Il direttore è eletto tra i professori ordinari a tempo pieno dell'ateneo secondo le modalità definite dallo statuto e dal regolamento generale di ateneo.

### Articolo 4

*(Il consiglio del dipartimento)*

1. Il consiglio è presieduto dal direttore; è costituito secondo la composizione disposta dallo statuto e delibera sulle materie assegnategli nonché su tutte le altre materie che la legge, lo statuto e i regolamenti demandano espressamente ad esso.
2. Il rappresentante del personale tecnico e amministrativo nel consiglio del dipartimento, è individuato secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di ateneo, è nominato con decreto del direttore del dipartimento, dura in carica tre anni ed è rinnovabile consecutivamente per una sola volta.
3. Il consiglio, con delibera assunta a maggioranza degli aventi diritto, può dare deleghe ai direttori delle sezioni di coordinamento per attività specifiche concernenti il funzionamento e il regolare svolgimento della didattica e della ricerca del dipartimento. In ogni caso il consiglio non può dare delega in materia di:
  - a) programmazione delle attività didattiche e formative;

TORNA ALL'INDICE

- b) piano delle necessità di reclutamento di professori e ricercatori;
- c) proposta per l'avvio dei procedimenti per la copertura di posti di professore e ricercatore e la conseguente proposta di chiamata.
- 4. Alle sedute del consiglio partecipa, con le sole funzioni di segretario verbalizzante, il responsabile della divisione dipartimento e laboratori.
- 5. Alle sedute del consiglio possono partecipare, su invito del direttore del dipartimento, persone esterne al consiglio stesso per l'illustrazione e discussione di specifiche materie.

#### Articolo 5

##### *(Funzionamento del consiglio di dipartimento)*

1. Il consiglio di dipartimento è convocato dal direttore almeno ogni tre mesi e comunque qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti del consiglio stesso.
  2. La convocazione, redatta per iscritto e inviata mediante posta elettronica, indica la sede, la data e l'orario della seduta nonché il relativo ordine del giorno, e deve precedere di almeno cinque giorni la data stabilita per le riunioni ordinarie e di almeno ventiquattro ore quella stabilita per le riunioni straordinarie.
  3. Non è consentita la discussione di argomenti che non siano stati iscritti all'ordine del giorno o nelle sue successive integrazioni, che devono comunque essere inviate ai componenti del consiglio di dipartimento prima della seduta.
  4. Il materiale istruttorio relativo agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono resi disponibili almeno due giorni prima della seduta, salvo in caso di seduta straordinaria.
  5. A norma dell'articolo 24, comma 3 dello statuto di ateneo, per tutte le materie riguardanti le funzioni e le attività del personale docente, il consiglio del dipartimento delibera nella composizione ristretta prevista dalla normativa vigente e dai regolamenti di ateneo. In questo caso, gli argomenti di competenza delle varie componenti sono indicati nell'ordine del giorno e ordinati in modo tale da consentirne di norma la trattazione a partire dalla composizione più ampia.
  6. Non concorrono alla determinazione del numero legale gli aventi diritto al voto che abbiano prodotto motivata e tempestiva giustificazione e, comunque, le sedute sono valide quando il numero dei presenti non sia inferiore ad un terzo degli aventi diritto.
  7. Le sedute non sono pubbliche. In relazione all'esame di specifici argomenti all'ordine del giorno è possibile consentire l'intervento alla seduta su invito del presidente, solo in sede di discussione, di persone esterne la cui presenza sia ritenuta opportuna per il proficuo svolgimento dei lavori.
  8. Alle sedute del consiglio è ammessa la presenza di personale tecnico e amministrativo afferente al servizio amministrativo di supporto, al solo fine di coadiuvare il segretario verbalizzante.
  9. Le delibere, salvo che sia diversamente disposto dallo statuto o dai regolamenti, vengono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Gli astenuti non sono considerati tra i voti favorevoli necessari per l'approvazione della deliberazione ma sono comunque computati per la validità della votazione.
  10. Nessuno può prendere parte alla discussione e al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardino il coniuge, parenti o affini entro il quarto grado compreso ovvero di coniugio, unione civile o convivenza more uxorio. In tal caso lo stesso è tenuto ad allontanarsi dalla sala della riunione e non è computato nel quorum di validità della seduta e della deliberazione.
  11. Di ogni seduta del consiglio deve essere redatto il verbale secondo quanto indicato dal regolamento generale di ateneo.
- La verbalizzazione delle sedute del consiglio di dipartimento deve contenere una sintesi della discussione per ciascun argomento all'ordine del giorno, ogni dichiarazione che ciascun componente richieda di verbalizzare, fornendone per iscritto, il testo autentico prima della definitiva presa d'atto del consiglio stesso, nonché l'esito della votazione su ciascun argomento per il quale la medesima sia richiesta, con indicazione nominativa di contrari e astenuti. Il verbale è sottoscritto dal responsabile della divisione dipartimento e laboratori in qualità di segretario verbalizzante.
12. La discussione può essere registrata sotto la responsabilità del segretario verbalizzante. La registrazione ha mero valore di ausilio per il verbalizzante. I supporti di registrazione, successivamente alla presa d'atto e sottoscrizione del verbale, devono essere cancellati. I supporti di registrazione devono essere custoditi dal segretario.
  13. Non è consentito lo svolgimento delle sedute del consiglio di dipartimento in modalità telematica.
  14. In caso di convocazione del consiglio di dipartimento come consiglio di ateneo, secondo quanto indicato dallo statuto di ateneo, la convocazione è inviata a firma congiunta del direttore e del rettore che lo presiede. Per la partecipazione, lo svolgimento della seduta e la sua verbalizzazione valgono le norme definite nei commi precedenti.

TORNA ALL'INDICE

Articolo 6

*(Comitato di direzione)*

1. Il Comitato di direzione è composto dal direttore del dipartimento, che lo presiede, dal direttore della sezione di coordinamento della didattica e dal direttore della sezione di coordinamento della ricerca e dal vicedirettore qualora nominato.
2. Il comitato di direzione si riunisce al fine di definire gli orientamenti e le strategie per la didattica e la ricerca del dipartimento da sottoporre al consiglio di dipartimento.
3. Alle riunioni del comitato di direzione partecipa il responsabile della divisione dipartimento e laboratori.
4. Alle riunioni del comitato è ammessa la presenza di personale tecnico e amministrativo afferente al servizio amministrativo di supporto e in relazione all'esame di specifici argomenti è possibile consentire l'intervento alla seduta su invito del presidente dei dirigenti delle aree o loro delegati la cui presenza sia ritenuta opportuna per il proficuo svolgimento dei lavori.
5. Delle riunioni del comitato è redatto apposito verbale.

**TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DEL DIPARTIMENTO**

Articolo 7

*(Articolazioni interne del dipartimento)*

1. Il dipartimento è articolato in due sezioni:
  - a) coordinamento della didattica
  - b) coordinamento della ricerca
2. Sono anche articolazioni del Dipartimento:
  - a) i laboratori di ateneo
  - b) le infrastrutture di ricerca.

Articolo 8

*(Organizzazione della sezione di coordinamento della didattica)*

1. La sezione di coordinamento della didattica ha il compito di programmare, promuovere, organizzare e supportare, anche attraverso i laboratori, i corsi di studio, compresi master universitari, corsi di perfezionamento e le attività di formazione continua, permanente e ricorrente. In particolare cura e istruisce le materie indicate dallo statuto da sottoporre all'approvazione del consiglio di dipartimento. Per lo svolgimento di tutte le attività attribuite, la sezione si avvale del supporto dei servizi dell'area amministrativa di riferimento.
2. La sezione collabora con i gruppi di gestione dell'assicurazione della qualità, la commissione paritetica docenti-studenti, il nucleo di valutazione e il presidio della qualità per quanto attiene la gestione del sistema di autovalutazione, valutazione e accreditamento e degli altri processi di certificazione della qualità.
3. All'organizzazione, gestione e monitoraggio delle attività della sezione sovrintende il gruppo di lavoro permanente, composto da:
  - il direttore della sezione di coordinamento della didattica
  - i coordinatori dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale
4. Il gruppo di lavoro è convocato dal direttore della sezione, che lo presiede, ogniqualvolta lo ritenga utile e quando sia necessario istruire le proposte sulle materie assegnate da deliberare in consiglio di dipartimento. Al gruppo di lavoro e su invito del direttore della sezione didattica, per favorire le relazioni tra didattica e ricerca, può partecipare il direttore della sezione ricerca. Su invito del direttore della sezione, possono inoltre prendere parte ai lavori del gruppo, senza partecipare alle decisioni finali, persone esterne al gruppo stesso. Il gruppo di lavoro può essere convocato anche su richiesta del direttore di dipartimento o su sollecitazione di uno o più coordinatori dei corsi di studio. Il gruppo di lavoro è convocato con comunicazione scritta inviata mediante posta elettronica almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. Delle riunioni del gruppo di lavoro è redatto apposito verbale.
5. I coordinatori di ciascun corso di laurea e di laurea magistrale sono individuati tra i docenti dell'ateneo che afferiscono ai rispettivi corsi di studio. I docenti che svolgono attività didattica in più corsi di laurea e di laurea magistrale possono votare per il coordinatore di tutti i corsi di studio in cui svolgono attività didattica. Il direttore della sezione convoca un'apposita riunione di ciascun corso di studio, stabilendo termini e modalità per scegliere un candidato da proporre al consiglio di dipartimento. I coordinatori sono successivamente individuati dal consiglio di dipartimento e nominati con decreto del direttore di dipartimento stesso. Il coordinatore di un corso di studio dura in carica tre anni accademici ed è rinnovabile.
6. Il coordinatore di un corso di laurea o di laurea magistrale convoca apposite riunioni del corso di studio delle quali deve essere redatto apposito verbale.
7. I coordinatori dei corsi di studio possono avanzare al direttore della sezione proposte in tema di programmazione didattica nonché di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici e in tema di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto.
8. Le riunioni del gruppo di lavoro permanente e dei corsi di studio possono svolgersi anche in modalità telematica secondo quanto disposto dal regolamento generale di ateneo.

TORNA ALL'INDICE

Articolo 9

*(Le aree tematiche dei corsi di studio)*

1. I corsi di laurea e di laurea magistrale possono essere aggregati per area tematica.
2. L'attivazione dell'area tematica dei corsi studio è proposta dalla sezione di coordinamento della didattica e deliberata dal consiglio di dipartimento tenuto conto delle linee di indirizzo definite dal senato accademico.
3. L'area tematica è coordinata da un rappresentante d'area individuato dal consiglio di dipartimento tra i coordinatori dei corsi di studio che ne fanno parte.
4. L'area tematica avanza proposte al direttore della sezione sull'organizzazione e il funzionamento dei corsi.

Articolo 10

*(La commissione paritetica docenti-studenti)*

1. La commissione è composta da cinque docenti designati dal consiglio del dipartimento su proposta del direttore della sezione e da cinque studenti individuati dal senato degli studenti anche al suo interno. I componenti della commissione sono nominati con decreto del rettore.
2. Il presidente della commissione è individuato tra i docenti nominati nel corso della prima riunione di insediamento che è convocata dal direttore della sezione.
3. Le funzioni di componente della commissione sono incompatibili con quelle di coordinatore di corso di studio.
4. La commissione dura in carica per tre anni, ad eccezione della rappresentanza studentesca che dura in carica per due anni.
5. In caso di cessazione anticipata di uno o più componenti, per qualsiasi motivo, si provvede alla sostituzione con le stesse modalità di cui ai commi precedenti. I nuovi componenti restano in carica per la parte residua del mandato.
6. La commissione è convocata dal presidente ogniqualvolta lo ritenga necessario. La convocazione è inviata mediante posta elettronica almeno cinque giorni prima la data fissata per la riunione, salvo i casi di urgenza per i quali è ammessa la convocazione almeno ventiquattro ore prima.
7. Nella convocazione è stabilito l'ordine del giorno, il luogo e l'orario della seduta.
8. Le riunioni della commissione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
9. Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
10. Delle riunioni della commissione è redatto apposito verbale.
11. Le riunioni della commissione possono svolgersi anche in modalità telematica secondo quanto disposto dal regolamento generale di ateneo.

Articolo 11

*(Laboratori di ateneo)*

1. I laboratori di ateneo sono articolazioni del dipartimento dotati di strumentazione specifica e di personale tecnico e amministrativo. Hanno il compito di svolgere attività di supporto alla ricerca e alla didattica, e di servizio, nonché attività sperimentali e di consulenza a scopo di didattica, ricerca e conto terzi. Forniscono supporto anche alle attività delle altre strutture dell'ateneo, come individuate dallo statuto. Nello specifico, le attività di supporto alla didattica e di servizio, nonché le attività sperimentali e di consulenza prevalentemente a scopo di didattica sono svolte dal laboratorio strumentale per la didattica, articolato in diverse sezioni dedicate alle tecniche e alle loro applicazioni nell'ambito delle filiere che caratterizzano l'offerta formativa dell'ateneo.
2. Tra i laboratori di ateneo sono inclusi i centri superiori che si configurano come particolari tipologie laboratoriali di cui al successivo articolo 16 del presente regolamento.
3. La proposta per la costituzione di un laboratorio deve prevedere:
  - un progetto scientifico strategico per l'ateneo;
  - il budget disponibile e/o il patrimonio tecnologico;
  - l'articolazione delle attività previste;
  - l'adesione di almeno 4 docenti dell'ateneo in qualità di proponenti.
4. Per il loro funzionamento i laboratori utilizzano spazi dell'ateneo, servizi amministrativi dell'ateneo e del dipartimento.
5. Ogni laboratorio è coordinato da un docente del dipartimento individuato dal consiglio di dipartimento su proposta del direttore del dipartimento, sentiti i direttori della sezione didattica e ricerca del dipartimento, e nominato con decreto del rettore, sentito il senato accademico.
6. Il coordinatore del laboratorio resta in carica tre anni e può essere rinnovato consecutivamente una sola volta. Il coordinatore del laboratorio collabora con i direttori di sezione del dipartimento per la predisposizione di un programma di sviluppo delle attività, di cui redige annualmente, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione, da sottoporre al consiglio di dipartimento. In caso di mancata presentazione di tale relazione per due anni consecutivi, si proporrà agli organi dell'ateneo lo scioglimento del laboratorio.
7. Ogni laboratorio ha un comitato scientifico di almeno 6 membri, tra i quali il coordinatore, il responsabile tecnico, almeno 3 docenti afferenti al laboratorio, esperti di alta qualificazione. Il comitato è nominato dal direttore di dipartimento, sentito il coordinatore del laboratorio, e resta in

TORNA ALL'INDICE

carica tre anni e comunque non oltre la scadenza del mandato del coordinatore. Il comitato scientifico assiste il coordinatore nello svolgimento dei suoi compiti, sia nell'organizzazione e programmazione delle attività in convenzione e conto terzi, per la ricerca scientifica e per la didattica, sia nello stabilire gli obiettivi e gli indicatori per garantire il miglioramento delle prestazioni; esamina il piano degli investimenti del laboratorio e il piano annuale delle attività; propone le eventuali modifiche al regolamento del laboratorio da sottoporre all'approvazione del dipartimento. Il comitato si riunisce almeno due volte all'anno.

8. I docenti del dipartimento possono aderire a un laboratorio mediante richiesta scritta al coordinatore del laboratorio e per conoscenza al direttore del dipartimento e ai direttori delle sezioni didattica e ricerca del dipartimento.

9. Il responsabile tecnico di un laboratorio, individuato sulla base dell'affinità tra la sua formazione e l'attività del laboratorio stesso, è nominato dal direttore generale dell'Università luav di Venezia, in conformità a quanto disposto dal CCNL del comparto università e del CCI dell'Università luav di Venezia.

10. Il responsabile tecnico fa parte del consiglio scientifico ed è responsabile della gestione tecnica delle risorse affidate, della realizzazione degli obiettivi assegnati e sovrintende le attività tecniche del laboratorio.

11. Ogni laboratorio può dotarsi di uno specifico regolamento che deve essere approvato dal consiglio del dipartimento.

Anche in assenza di specifico regolamento deve comunque definire:

- finalità del laboratorio;
- composizione e modalità di individuazione dei componenti il comitato scientifico;
- modalità di individuazione del coordinatore;
- compiti specifici del responsabile tecnico;
- i compiti del coordinatore scientifico.

12. Nella fase di prima applicazione sono mantenuti gli attuali laboratori di ateneo, purché gli stessi si dotino di un progetto scientifico e si adeguino a quanto contenuto al comma 3 e seguenti del presente articolo entro 6 mesi dall'entrata in vigore del regolamento di funzionamento del dipartimento.

#### Articolo 12

##### *(Organizzazione della sezione di coordinamento della ricerca)*

1. La sezione di coordinamento della ricerca coordina, promuove, sostiene, organizza, verifica le attività di ricerca e di terza missione del dipartimento, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo docente e del diritto di questi di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca. In particolare cura e istruisce per le materie indicate dallo statuto da sottoporre all'approvazione del consiglio di dipartimento. Per lo svolgimento di tutte le attività attribuite, la sezione si avvale del supporto dei servizi dell'area amministrativa di riferimento.

2. La sezione collabora con il nucleo di valutazione e il presidio della qualità per quanto attiene la gestione del sistema di autovalutazione, valutazione e accreditamento e degli altri processi di certificazione della qualità.

3. L'attività di ricerca dell'ateneo è svolta nell'ambito di strutture per la ricerca, nell'ambito di forme di aggregazione della ricerca e in forma individuale.

4. Sono componenti delle aggregazioni della ricerca i docenti del dipartimento; sono partecipanti delle aggregazioni della ricerca i titolari di assegni di ricerca, di borse di ricerca e di contratti di ricerca, i tecnologi della ricerca, i dottorandi, i professori a contratto, il personale tecnico amministrativo, i professori ed i ricercatori di altre università italiane o straniere, i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati italiani o stranieri.

I partecipanti delle forme di aggregazione della ricerca devono essere in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca.

Alle aggregazioni della ricerca possono collaborare stakeholders esterni mediante specifici accordi, protocolli e convenzioni attuative.

5. All'organizzazione, gestione e monitoraggio delle attività della sezione sovrintende il gruppo di lavoro permanente composto da almeno 7 coordinatori delle diverse tipologie di strutture per la ricerca e forme di aggregazione per la ricerca istituite ed è così articolato:

- il direttore della sezione di coordinamento della ricerca;
- almeno 2 coordinatori dei laboratori;
- 1 coordinatore delle infrastrutture di ricerca;
- almeno 2 coordinatori dei cluster;
- almeno 2 coordinatori delle altre forme di aggregazione per la ricerca.

Il direttore della sezione ricerca si fa portavoce delle istanze dei docenti che svolgono attività di ricerca individualmente.

6. Il coordinatore di ciascuna forma di aggregazione della ricerca è individuato dal consiglio di dipartimento tra i docenti del dipartimento componenti della stessa su proposta di tutti i componenti e i partecipanti. Per formulare la proposta da sottoporre al consiglio di dipartimento, il direttore della sezione di coordinamento della ricerca comunica ai componenti termini e modalità per scegliere un candidato da proporre al consiglio di dipartimento. Il coordinatore è successivamente nominato dal direttore del dipartimento e dura in carica tre anni accademici ed è rinnovabile.

I rappresentanti dei coordinatori nel gruppo di lavoro permanente sono individuati dai

TORNA ALL'INDICE

coordinatori delle diverse strutture e forme di aggregazione per la ricerca durante una riunione appositamente convocata dal direttore di sezione di coordinamento della ricerca e dallo stesso presieduta.

7. Il gruppo di lavoro è convocato dal direttore della sezione, che lo presiede, ogni qualvolta lo ritenga utile e quando sia necessario istruire le proposte sulle materie assegnate da deliberare in consiglio di dipartimento.

Al gruppo di lavoro e su invito del direttore della sezione ricerca, per favorire le relazioni tra didattica e ricerca, può partecipare il direttore della sezione didattica. Su invito del direttore della sezione, possono inoltre prendere parte ai lavori del gruppo, senza partecipare alle decisioni finali, persone esterne al gruppo stesso.

Il gruppo di lavoro può essere convocato anche su richiesta del direttore di dipartimento o su sollecitazione dei componenti del gruppo di lavoro. Il gruppo di lavoro è convocato con comunicazione scritta inviata mediante posta elettronica almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. Delle riunioni del gruppo di lavoro è redatto apposito verbale.

8. Le riunioni del gruppo di lavoro permanente possono svolgersi anche in modalità telematica secondo quanto disposto dal regolamento generale di ateneo.

#### Articolo 13

##### *(Le Forme di aggregazione e le strutture della ricerca)*

1. Le forme di aggregazione della ricerca sono:

- a) i cluster
- b) le unità di ricerca e i centri studio
- c) gli osservatori.

2. Le strutture della ricerca sono:

- a) i laboratori di ateneo prevalentemente a sostegno delle attività di ricerca
- b) le infrastrutture di ricerca.

#### Articolo 14

##### *(Forme di aggregazione della ricerca)*

1. Le forme di aggregazione per la ricerca indicate al precedente articolo 12 sono costituite per iniziativa dei docenti afferenti al dipartimento al fine di svolgere attività di ricerca.

2. Il cluster svolge attività di ricerca multidisciplinare, prevalentemente applicata, pluriennale e con un orientamento dichiarato verso l'esterno.

La proposta per la costituzione di un cluster deve prevedere:

- un progetto che indichi obiettivi e linee di azione di finanziamento;
- 7 docenti afferenti al dipartimento, che si configurano come componenti;
- la collaborazione attiva di uno o più stakeholders esterni, successivamente configurate conspecifici accordi.

3. L'unità svolge attività di ricerca con un orientamento prevalente verso l'interno.

La proposta per la costituzione di una unità di ricerca deve prevedere:

- un progetto di ricerca dettagliato;
- 3 docenti afferenti al dipartimento, che si configurano come componenti.

4. Il centro studi equivale all'unità di ricerca.

5. L'osservatorio ha carattere multidisciplinare, concentra la propria attività su lettura, analisi e monitoraggio. Elabora rapporti sulle attività svolte e formula proposte in merito.

La proposta per la costituzione di un osservatorio è avanzata dal direttore della sezione di coordinamento della ricerca con l'adesione di almeno 10 docenti afferenti al dipartimento e deve prevedere:

- un progetto che indichi obiettivi;
- il budget e l'articolazione delle attività previste;
- la collaborazione di eventuali stakeholders esterni che sarà regolata da specifici accordi, protocolli e convenzioni attuative.

L'osservatorio si avvale di un comitato di indirizzo.

6. Ciascun docente può essere componente di più cluster, unità di ricerca, centri di studio e osservatori, potendo in tutti i casi essere conteggiato per il calcolo della numerosità minima e per l'individuazione dei coordinatori.

7. Ciascun docente può coordinare una sola forma di aggregazione della ricerca.

8. Le diverse forme di aggregazione per la ricerca redigono, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato delle loro attività da presentare al direttore della sezione e al consiglio di dipartimento.

Sulla base dei risultati presentati, il direttore della sezione e il gruppo di lavoro possono proporre al consiglio di dipartimento la disattivazione del cluster, dell'unità di ricerca, dei centri studi e degli osservatori.

9. Le aggregazioni per la ricerca dispongono di spazi assegnati, anche se non in modo esclusivo e nei limiti delle disponibilità dell'ateneo.

10. Le forme di aggregazione di ricerca sono costituite con delibera del consiglio di dipartimento.

TORNA ALL'INDICE

Articolo 15

*(Infrastrutture di Ricerca)*

1. Le infrastrutture di ricerca sono articolazioni del dipartimento che, ai sensi dello statuto, contribuiscono allo sviluppo della ricerca dipartimentale e di altre attività a questa assimilabili. Per la costituzione di un'infrastruttura di ricerca sono necessari:
  - un progetto contenente gli obiettivi generali e specifici dell'infrastruttura, compreso l'impatto previsto sul sistema della ricerca e il valore aggiunto in termini di qualità scientifica e tecnologica;
  - 10 proponenti;
  - un finanziamento esterno su base competitiva o convenzionale che consenta l'avvio dell'infrastruttura e garantisca e supporti le attività dell'infrastruttura per almeno 5 anni;
  - i servizi previsti, compreso il trasferimento di conoscenze e metodologie.
2. Le infrastrutture di ricerca potranno essere organizzate al proprio interno in una o più articolazioni strumentali, di ricerca e/o di servizio.
3. Ogni infrastruttura è coordinata da un docente del dipartimento individuato dal consiglio di dipartimento su proposta del direttore del dipartimento, sentiti i direttori della sezione didattica e ricerca del dipartimento, e nominato con decreto del rettore, sentito il senato accademico. Il direttore dell'infrastruttura resta in carica 3 anni e può essere rinnovato una sola volta. Ogni infrastruttura ha un comitato scientifico che si occupa dell'individuazione delle strategie di sviluppo e della programmazione delle attività. Il comitato scientifico è composto da almeno 3 membri, tra i quali il direttore, il responsabile tecnico e un esperto esterno. Il comitato è nominato dal direttore del dipartimento su proposta del direttore dell'infrastruttura.
4. Il responsabile tecnico di una infrastruttura, individuato sulla base dell'affinità tra la sua formazione e l'attività dell'infrastruttura stessa, è nominato dal direttore generale dell'Università luav di Venezia, in conformità a quanto disposto dal CCNL del comparto università e del CCI dell'Università luav di Venezia.
9. Il responsabile tecnico fa parte del comitato scientifico ed è responsabile della gestione tecnica delle risorse affidate, della realizzazione degli obiettivi assegnati e sovrintende le attività tecniche dell'infrastruttura.
10. Ogni infrastruttura può dotarsi di uno specifico regolamento che deve essere approvato dal consiglio del dipartimento.

Articolo 16

*(Centri Superiori)*

1. I centri superiori sono articolazioni del dipartimento che contribuiscono allo sviluppo della ricerca dipartimentale e di altre attività a questa assimilabili. I Centri si configurano come particolari tipologie laboratoriali connesse alle istanze espresse e inesprese del territorio. Per la costituzione di un centro superiore sono necessari:
  - un progetto nel quale siano indicati gli obiettivi e l'impatto sul territorio oltre che sul sistema della ricerca, e il valore aggiunto in termini di qualità scientifica e tecnologica;
  - 15 proponenti;
  - un finanziamento esterno su base competitiva o convenzionale che consenta l'avvio del centro e garantisca e supporti le attività del centro per almeno 3 anni.
2. Ogni centro superiore è coordinato da un docente del dipartimento individuato dal consiglio di dipartimento su proposta del direttore del dipartimento, sentiti i direttori della sezione didattica e ricerca del dipartimento, e nominato con decreto del rettore, sentito il senato accademico. Il coordinatore del centro superiore resta in carica 3 anni e può essere rinnovato una sola volta. Ogni centro superiore ha un comitato scientifico che si occupa dell'individuazione delle strategie di sviluppo e della programmazione delle attività. Il comitato scientifico è composto da almeno 5 membri, tra i quali il coordinatore, un esperto esterno e due docenti tra i proponenti. Il comitato è nominato dal direttore del dipartimento su proposta del coordinatore del centro. Inoltre, ogni centro superiore può dotarsi di un comitato di indirizzo e di altre strutture collegiali che verranno esplicitate nei regolamenti di funzionamento dei centri superiori di cui al successivo comma 3.
3. Ogni centro superiore può dotarsi di uno specifico regolamento che deve essere approvato dal consiglio di dipartimento.

Articolo 17

*(Norme finali e transitorie)*

1. Per quanto non espressamente definito e previsto nel presente regolamento, si applicano le norme contenute nello statuto e nei regolamenti dell'ateneo, nonché le norme generali riferite alla legislazione nazionale.